

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA

STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Francesca Reduzzi Merola

Università degli Studi di Napoli Federico II

Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenue e liberti

Tyrannus permisit servis, dominis interemptis, dominas suas rapere. Profugerunt principes civitatis; inter eos, qui filium et filiam habebat profectus est peregre. Cum omnes servi dominas suas vitassent, servus eius virginem servavit. Occiso tyranno reversi sunt principes; in crucem servos sustulerunt; ille manu misit et filiam collocavit. Accusatur a filio dementiae.

È questo l'argomento di una controversia di Seneca il Vecchio, la sesta del VII libro¹: *Demens qui filiam servo iunxit*, il folle che unì in matrimonio la figlia a uno schiavo. Un tiranno aveva consentito agli schiavi di prendere le padrone con la forza, dopo aver ucciso i loro padroni. I cittadini più in vista si erano dati alla fuga, fra questi uno che aveva un figlio e una figlia scappò all'estero. Mentre tutti gli schiavi violentarono le loro *dominae*, lo schiavo di quell'uomo rispettò la vergine. Dopo l'uccisione del tiranno rientrarono i *principes* e crocifissero i servi. L'uomo manomise lo schiavo fedele e gli diede in sposa la figlia. Viene accusato di pazzia dal figlio.

Si alternano le varie argomentazioni, a favore del figlio e a favore del *pater*, tra le quali ultime degna di interesse è quella di Vario Gemino², il quale ricorda come alcuni *magni viri* abbiano sposato delle donne di condizione libertina, come per esempio Catone il Censore; gli si obietta che la giovane sposata da Catone in seconde nozze era ingenua, e si risponde che comunque si trattava di un personaggio di alto rango come Catone, che aveva preso in moglie la figlia del suo colono, e che vi è ben poca differenza *inter libertum et colonum*³. Notevole questa commistione terminologica, che è evidente anche nel titolo della controversia, dove '*servus*' risulta adoperato in modo equivalente a '*libertus*'.

¹) Ancora valido H. BORNECQUE, *Sénèque le Rhéteur. Controverses et suasoires*², 2, Paris, 1932, p. 100 ss.; 555 s.; si v. anche M. WINTERBOTTOM, *Seneca the Elder. Declamations*, 2, Cambridge-London, 1974, p. 118 ss.

²) Sull'identificazione di questo e degli altri personaggi delle *Controversiae* senecane, oltre ai commenti citati alla nota precedente, si v. G. RIZZELLI, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, Lecce, 2014, p. 23 ss.

³) *Contr.* 7.6.17.

Si pronuncia poi Albucio Silo (7.6.18), retore tra i più famosi dell'epoca, che *'philosophatus est'*, come non manca di notare Seneca; egli sostiene che *neminem natura liberum esse, neminem servum; haec postea nomina singulis imposuisse Fortunam*, nessuno è libero o schiavo per natura, ma è la sorte che in seguito ha dato il nome a ciascuno di noi⁴. I ragionamenti di Albucio, per quanto ad alcuni siano sembrati «esibizione di filosofia spicciola», che «restavano ininfluenti quando fossero invocati [...] per sovvertire regole giuridiche e sociali consolidate»⁵, appaiono utili al discorso generale, che è quello di mettere in buona luce la figura dell'ex schiavo.

Nell'esaminare questo particolare tipo di fonti retoriche, ci si deve porre nella prospettiva emica⁶ e dunque utilizzarle come specchio di ideologie e comportamenti propri della società romana dell'epoca, al di là dei casi specifici rappresentati dai retori che hanno ben spesso caratteri di eccezionalità.

Indubbiamente le controversie sono incentrate su casi fittizi, e spesso non contengono riferimenti a leggi esistenti, bensì a norme immaginarie, che si dicono di origine legislativa o consuetudinaria, funzionali all'intento didattico per lo sviluppo del tema proposto⁷: in questa, tuttavia, l'essenza del problema che appare di maggior interesse, è costituita dal *monstrum* per un ex schiavo, di sposare una donna ingenua e di alto rango. Non un'impossibilità sancita da una norma espresa: non vi è, infatti, probabilmente per consentire maggior spazio alle tesi contrapposte, un richiamo alla *lex Iulia de maritandis ordinibus*, ben nota a Seneca, la quale, nel 18 a.C., aveva stabilito il divieto per i senatori e i loro discendenti maschi e femmine in linea retta maschile entro il terzo grado di contrarre nozze legittime con soggetti di *status* libertino⁸. Non si fa cenno, infatti, data la decontestualizza-

⁴) Sul tema, sempre illuminante A. MANTELLO, *Beneficium servile-debitum naturale. Sen. de ben. 3.18.1 ss.-D.35.1.40.3 (Lav., 2 ex post. Lab.)*, Milano, 1979, p. 111 ss.; D. MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in *Testi e problemi del giustnaturalismo romano* (cur. D. MANTOVANI, A. SCHIAVONE), Pavia, 2007, p. 360 ss.

⁵) D. MANTOVANI, *I giuristi, il retore*, cit., p. 361.

⁶) Termine utilizzato oggi nell'ambito degli studi antropologici in contrapposizione a «etico» che ha il senso di «descritto da un osservatore esterno»: cfr. K.L. PIKE, *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior*², The Hague, 1967, p. 37 ss.; M. BETTINI, W. M. SHORT, *Introduzione*, in *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica* (cur. M. BETTINI, W. M. SHORT), Bologna, 2014, p. 13 ss.

⁷) Si v. M. LENTANO, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce, 2014, p. 28 ss., 119 ss.

⁸) *Tit. Ulp. 13.1, D. 23.2.44 pr.-1* (Paul. 1 ad legem Iuliam et Papiam); Cass. Dio 54.16.1-2; 56.7.1-2, cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³, Napoli, 2010, p. 30; F. BONIN, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari, 2020, p. 25 ss., e letteratura recente ivi. Com'è noto l'intento moralizzatore e propulsore di matrimoni legittimi e procreazione di Augusto si manifestò, oltre che con la legge Giulia che regolamentava i matrimoni, anche con la *lex Papia Poppaea*, del 9 d.C.; i due provvedimenti furono visti come un unico *corpus*

zione degli avvenimenti oggetto della declamazione, al rango del padre della donna, quindi è impossibile sapere se ricadesse nei divieti delle leggi augustee.

Quello che viene messo in rilievo è il rifiuto di nozze con ex schiavi della propria famiglia, l'obbrobrio costituito da simili unioni, tanto che si propone per il padre che vuole far sposare la figlia allo schiavo da lui manomesso un'accusa di pazzia (*rectius*, dal punto di vista giuridico, come viene precisato nella *Contr.* 2.3.13, che presenta un'analogia '*accusatio dementiae*', la richiesta di un *curator* per il *pater furiosus*)⁹. Il punto è – si dice – che quel che per lo schiavo è un dovere, difendere la *domina*, non abusare di lei, non può essere considerato un *beneficium*, e pertanto colui che lo ha compiuto non merita una ricompensa: *non est beneficium scelere abstinere*, sostiene Porcio Latrone¹⁰.

La discussione tra i retori, quelli che sostengono l'accusa di follia del *pater*, è retta dal principio di conservazione del rango sociale, che non può e non deve essere contaminato da una unione impropria, una unione biasimevole anche se non vietata.

Il divieto sancito dalla legge Giulia sui matrimoni degli ordini restò comunque in vigore nelle epoche successive, ma alla fine del II secolo interviene una norma che ne inasprisce il tenore, e che è possibile riallacciare proprio al contenuto della *controversia* 7.6. Si tratta di C.I. 5.4.3, un rescritto di Settimio Severo e Caracalla rivolto a una certa Valeria¹¹: *Imperatores Severus, Antoninus. Libertum, qui patronam seu patroni filiam vel coniugem vel neptem vel proneptem uxorem ducere ausus est, apud competentem iudicem accusare poteris moribus temporum meorum congruentem sententiam daturum, quae huiusmodi coniunctiones odiosas esse merito duxerunt*. Sev. et Ant. AA. Valeriae (197 o 198) Id. Nov. Dextro II et Prisco

dai giuristi e commentati in modo unitario, sì che non è sempre facile assegnare con certezza le singole norme all'una o all'altra legge. Lo stesso intento riformatore dei costumi sorreggeva la *lex Iulia de adulteriis*, fatta votare tra il 17 e il 16 a.C.

⁹) Sul tema dell'*accusatio dementiae* nelle declamazioni v. soprattutto G. RIZZELLI, *Modelli di "follia"*, cit., p. 15 ss.; ID., *Declamazione e diritto*, in *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica* (cur. M. LENTANO), Napoli, 2015, p. 211 ss., con bibl. anteriore ivi; da tener presente ancora F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938, p. 510.

¹⁰) *Contr.* 7.6.13; nell'ottica del *beneficium*, M. LENTANO, *La gratitudine e la memoria. Una lettura del «De beneficiis»*, in *BSL*, 39, 2009, p. 7 ss. Porcius Latro era amico e compaesano di Seneca.

¹¹) Cfr. J. EVANS-GRUBBS, «*Marriage more Shameful Than Adultery*»: *Slave-Mistress Relationships*, «*Mixed Marriages*», and *Late Roman Law*, in *Phoenix*, 47, 1993, p. 125; v. pure L. ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome. L'évolution du droit jusqu'au début de l'Empire*, Bern, 1999, p. 173 ss.; M. BIANCHINI, *Matrimonio e disparità sociali. Nov. Antb. I fra interpretazione e innovazione*, in *Mat. per una storia della cult. giur.*, 36, 2006, p. 11 ss.; A. BANFI, *Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne libere e schiavi*, in *Index*, 40, 2012, p. 475 ss.

Conss.¹². Nella costituzione si manifesta una ferma riprovazione (*coniunctiones [...] odiosas*) per i matrimoni tra liberti e patronae, mogli o figlie, nipoti o pronipoti del patrono, con l'introduzione della possibilità di citare il liberto in giudizio. La prima effettiva sanzione, la condanna al lavoro in miniera o ad altri tipi di lavori forzati per il liberto¹³, è ricordata in un brano delle *Pauli Sententiae*, 2.19.9: *libertum, qui ad nuptias patronae vel uxoris filiaeque patroni adfectaverit, pro dignitate personae metalli poena vel operis publici coerceri placuit*¹⁴, ma non si ritrova nei codici; una severa condanna delle unioni tra ingenua e liberto ricompare poi solo in una legge di Antemio, Nov. 1, del 468, della quale mi sono occupata a più riprese¹⁵, che, in ordine a una unione matrimoniale tra una donna ingenua, che aveva sollevato la questione a cui l'imperatore risponde, e un liberto della sua famiglia, precisa *lex ulla non vetuit*, salvo poi a stabilire, per il futuro, gravi conseguenze per le donne che si fossero unite a schiavi o a liberti propri (confisca dei beni ed esilio perpetuo)¹⁶. Ancora una volta, a distanza di secoli, schiavi e liberti sono avvicinati in una visione del tutto negativa rispetto a un matrimonio con una ingenua, cosa che ci riporta alla controversia dalla quale siamo partiti, per evidenziare ancora una volta quanto la posizione sociale contasse, e avesse riflessi nella sfera giuridica, anche in un periodo storico come il tardoantico, nel quale si riteneva dovessero avere maggior rilievo altre tipologie di differenze di *status*, come quella tra *honestiores* e *humiliores*¹⁷.

¹²) Seguo la traduzione di J.-P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, 1, Roma, 2014, p. 119 ss., di cui si v. anche il commento; l'indicazione dell'anno nell'edizione di P. KRUEGER, Berlin, 1877, è errata, perché nel 196 Caracalla non era associato al regno con il padre, dunque la *lex* deve essere del 197 o 198.

¹³) Sulla *damnatio ad metalla*, F. SALERNO, 'Ad metalla'. *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, p. 66 s.

¹⁴) Sul testo, si v. C. MASI DORIA, 'Ancilla efficitur... In eo statu manebit'. *Le conseguenze del sc. Claudianum per le donne di status libertino*, in *Mulier: algunas historias e instituciones de derecho romano* (cur. R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. J. BRAVO BOSCH), Madrid, 2013, p. 157 ss., e la bibliografia ivi citata.

¹⁵) F. REDUZZI, *Femmes et esclaves: sur les unions interdites dans la Nouvelle 1 d'Anthémius, in Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de J.-P. Coriat*, (cur. E. CHEVREAU, C. MASI DORIA, J.M. RAINER), Paris, 2019, p. 861 ss.; EAD., *Sulle Novellae dell'imperatore Antemio*, in *Procopio Antemio imperatore di Roma* (cur. F. OPPEDISANO), Bari, 2020, p. 201 ss. con la bibliografia ivi indicata.

¹⁶) Nov. Anth. 1.3: 3. *Circa eas vero, quae in libertorum suorum abhinc vota convenerint, custodiri in aeternum duratura lege sancimus, ut coniunctio vetita ne nomen quidem matrimonii sortiantur, sed ad illicita consortia execrabiliter adspirantes publicatione omnium facultatum et perpetua deportatione plectantur* [...]. I figli nati da simili unioni diverranno *servi fisci*.

¹⁷) In proposito, per un ridimensionamento della distinzione, e l'affermazione documentata della vitalità dell'istituzione schiavistica nel tardo impero, si v. K. HARPER, *Slavery in the Late Roman World, AD 275-425*, Cambridge, 2011, p. 33 ss., p. 462 ss., con la ricostruzione della quantità di schiavi in relazione alle categorie sociali dei proprietari nei vari contesti economici e ricchi riferimenti bibliografici cui si rinvia ampiamente.